

INTERVENTO DELLA CONSULTA: CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ANCHE AL CONIUGE DEL DISABILE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ritorna a distanza di soli due anni sul tema del congedo straordinario retribuito previsto dalla legge sui congedi parentali, stabilendo che il godimento di tale diritto vada riconosciuto, a pieno titolo, anche al coniuge convivente con persona affetta da handicap grave.

Viene così ulteriormente ad ampliarsi la categoria dei soggetti destinatari della norma di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 che riconosceva, nella sua primigenia formulazione, solo ai genitori o al massimo, dopo la loro morte, ai fratelli e alle sorelle, la possibilità di richiedere il congedo straordinario biennale per assistere il parente (figlio o fratello) disabile.

La Consulta si esprime su una questione presentata con ricorso dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo da un dipendente di un istituto di istruzione superiore, assunto con contratto a tempo determinato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151 del 2001, motivato dalla necessità di assistere la moglie in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5 febbraio 1992 n. 104).

L'amministrazione dell'istituto ove il ricorrente prestava servizio respingeva la domanda di congedo dell'istante sulla base della considerazione che il citato art. 42, comma 5, non prevedeva affatto che il coniuge del disabile fosse tra gli aventi diritto al beneficio, nonostante, nel caso di specie, il ricorrente fosse il solo in grado di assistere la moglie considerato che del medesimo nucleo familiare vi facevano parte due figlie minori e che nella famiglia di origine della donna non risultava esserci nessuno in grado di prestarle assistenza, essendo il padre deceduto, la madre affetta da invalidità del 74%, e l'unica sorella non convivente impegnata a svolgere gli incumbenti della propria famiglia.

Il Tribunale di Cuneo, ravvisando l'illegittimità dell'esclusione del coniuge del disabile dal novero dei soggetti *ex lege* legittimati alla fruizione di tale beneficio, con ordinanza del 10 luglio 2006 sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" - per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

Il mancato riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito al coniuge del disabile in condizione di gravità determina - argomenta la Corte Costituzionale - un'ingiustificata minore tutela del nucleo familiare proprio laddove "sarebbe più forte l'esigenza di garantire che il lavoratore conservasse la medesima retribuzione nel periodo destinato all'assistenza del consorte. È, infatti, verosimile che in tali casi - come nella fattispecie oggetto del giudizio a quo - il coniuge abile sia l'unico in grado di garantire il mantenimento economico, oltre che del consorte che necessita di assistenza continuativa, anche degli altri membri della famiglia. In secondo luogo, l'attuale disciplina riserverebbe irragionevolmente un trattamento peggiore al coniuge del disabile che versi in situazione di gravità rispetto a quello assicurato al genitore, o, in caso di sua impossibilità, ai fratelli e alle sorelle del disabile, in relazione alla possibilità di adempiere ai doveri di assistenza e di cura del proprio consorte" contrastando in tal modo anche con il principio di cui agli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.

Il coniuge lavoratore "sarebbe posto di fronte all'alternativa fra prestare assistenza, fruendo del congedo senza alcuna retribuzione - previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 - ovvero continuare a lavorare per assicurare allo stesso (coniuge disabile), nei limiti delle proprie capacità, i mezzi economici di sostentamento e le cure adeguate, mentre gli sarebbe negata ogni possibilità di intervento ai fini dell'assistenza morale".

D'altro canto, l'istituto in oggetto, come originariamente concepito dal

legislatore, era in profondo contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione anche per la questione secondo la quale il mancato riconoscimento del congedo straordinario retribuito denunciava la tacita sussistenza di un trattamento assolutamente differente del coniuge convivente - tenuto *ex lege* all'assistenza morale e materiale del suo consorte disabile - rispetto al nucleo familiare di origine del disabile, nonché una maggiore tutela di tale famiglia rispetto a quella formatasi successivamente e fondata sul matrimonio.

Come non tener conto, poi di patologie che si sarebbero potute verificare a seguito di malattie di natura progressiva o manifestatesi solo in un momento successivo alla nascita, magari anche dopo la contrazione del vincolo matrimoniale ossia in un momento in cui il legame con la propria famiglia d'origine, sebbene ancora sussistente, fosse risultato affievolito per intervento di un differente nucleo familiare in grado di seguire meglio il disabile, di assisterlo più da vicino agevolandogli il percorso verso la socializzazione intesa come essenziale fattore di sviluppo della personalità e strumento di tutela della salute ex art. 39 della Costituzione?

Non si può fare a meno di considerare che l'istituto *de quo* contrastava sensibilmente anche con il principio enunciato dall'art. 433 del codice civile che pone nell'elenco dei soggetti obbligati a prestare assistenza morale e materiale al coniuge, in virtù di un vincolo matrimoniale anche pregresso, proprio il rispettivo coniuge. Tutte queste ragioni portano la Corte a concludere dichiarando "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato".

Tale decisione risulta essere oltremodo innovativa per una pluralità di motivazioni: non solo infatti sembra suggerire al legislatore una necessaria rivisitazione delle previsioni contenute nel T.U. in materia di congedi parentali laddove prevedono la fruibilità del congedo straordinario fino a due anni nell'arco della vita lavorativa limitatamente ai genitori di persona disabile e in mancanza a fratelli e sorelle conviventi, ma ha richiesto ed ottenuto in tempi piuttosto celeri un immediato ed interessante intervento adeguativo ad opera dell'INPS che, con circolare n. 112 del agosto 2007 ha riformulato l'ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al congedo retribuito individuando al primo posto il **coniuge** della persona gravemente disabile qualora *convivente* con la stessa, al secondo posto i **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, e solo in ultima analisi i **fratelli** o **sorelle** - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.

Va altresì ricordato che il congedo straordinario di cui si parla - solitamente richiesto mediante compilazione e presentazione di un'apposita domanda all'INPS (che sarà tenuto a concedere il beneficio al massimo entro 60 giorni dalla richiesta) - ha la durata massima complessiva di **due anni**, anche **frazionati** nell'arco della stessa vita lavorativa, segue **ciascuna persona disabile** ed è riferibile a **ciascun richiedente**; è utilizzabile dal lavoratore durante **l'intera vita** lavorativa e fruibile tra tutti gli aventi diritto per ogni persona gravemente disabile (congiunti, genitori, fratelli). Diretta conseguenza di quanto appena affermato è che qualora un genitore lavoratore avesse terminato i suoi due anni di **congedo**

retribuito l'altro genitore potrà usufruire solo di eventuali altri due anni di congedo **non retribuito** per eventi e cause particolari.

158/2007 insieme alla nuova circolare INPS fanno parte di quegli elementi destabilizzanti di una legislazione che non può essere cristallizzata nel tempo ma deve dimostrarsi sempre versatile e pronta ad ogni tipo di novità, intervenendo proprio laddove l'impegno del legislatore si sia rivelato insufficiente e bisognoso di integrazioni, puntualizzazioni terminologiche e riformulazioni.



RECUPERO CREDITI ALL'ESTERO E CREDITI DOCUMENTARI

Diverse sono state negli anni le iniziative e gli incentivi volti a favorire gli scambi commerciali con altre nazioni o continenti, permettendo - per quanto ci riguarda - di far conoscere il *Made in Italy* in tutto il mondo.

Se il commercio internazionale, legato al progresso tecnologico che ha facilitato i contatti con le altre nazioni ed alla diffusione di internet, ha moltiplicato quelli che possono essere i ricavi di un imprenditore, sia in termini di utili che di immagine, di pari passo ha aumentato l'alea di rischio insita nelle operazioni commerciali.

Per quanto l'attività di esportazione sia regolata da apposite leggi fiscali, doganali e valutarie - a cui l'imprenditore che voglia esportare i propri prodotti deve detenersi nel rispetto anche dei regolamenti internazionali, di leggi ed usi in vigore nel Paese di destinazione, ivi compresi i vari documenti e certificazioni che si rendano di volta in volta necessari, quali *Certificati d'origine*, *Visti consolari*, ecc. - resta il problema di assicurarsi che le merci spedite, magari dall'altra parte del mondo, siano effettivamente pagate.

In Italia lo strumento giuridico di tutela - sempre che sussistano i presupposti richiesti dal codice di procedura civile - è l'ingiunzione di pagamento che, se esecutiva, darà la possibilità al creditore di procedere all'esecuzione sui beni del debitore fino al pieno soddisfacimento. Diversamente, qualora lo scambio commerciale debba avvenire con un Paese estero, sarebbe consigliabile al commerciante/imprenditore italiano di predisporre un adeguato e dettagliato contratto scritto con i propri clienti esteri, che contenga soprattutto la clausola **attributiva della giurisdizione** ad un Tribunale italiano per non rischiare, con un negozio informale, di pregiudicarsi la possibilità di avvalersi del rapido processo monitorio.

A tal proposito e, riguardo agli oneri di notifica, il D. Lgs. n. 231/2002, adeguando la rapidità dei processi in questione alle esigenze di tutela pregiudicate dall'eccessiva distanza, ha parzialmente modificato l'art. 641 c.p.c., comma 2, secondo cui: *"Se l'intimato risiede in uno degli altri stati dell'Unione Europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20. Se l'intimato risiede in altri stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120"*.

Altro problema alquanto spinoso attiene alla concreta esecuzione del titolo di credito giacché non sarà possibile per un organo giudiziario italiano recarsi all'estero per pignorare le proprietà del debitore e venderle all'asta.

Per quanto riguarda gli stati membri dell'Unione Europea, il problema è stato superato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con la Legge 21 giugno 1971 n. 804, sulla competenza giurisdizio-

nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Norme fondamentali sono, a tal proposito, gli artt. 25, 26 e 31 che, riconoscendo come decisioni tutte quelle emesse da *"un organo giurisdizionale di uno stato contraente"* - a prescindere dalla denominazione usata - conferiscono *de plano* effettività giuridica a tali atti all'interno degli altri stati contraenti, consentendo così la loro esecuzione ad opera degli organi giudiziari dello stato membro destinatario, su istanza della parte interessata.

Il problema si complica nel caso in cui l'esportazione sia rivolta al di fuori dei paesi membri dell'U.E..

In questi casi l'imprenditore dovrà verificare, volta per volta, la sussistenza del *"mutuo riconoscimento"* delle decisioni emesse all'interno dello stato italiano e, nel caso, verificare le modalità di esecuzione delle stesse, anche attraverso i trattati internazionali, se esistenti. Ma, mentre l'Italia ha adottato una politica di apertura nei confronti dei giudicati

stranieri, lo stesso non vale per altri paesi, primo tra tutti gli Stati Uniti, mercato di primario interesse per gli esportatori.

A tal proposito, un aiuto decisivo agli esportatori nella contrattazione internazionale, può derivare dalle banche, sia in termini di finanziamenti che in termini di garanzie nei pagamenti.

A questo proposito rilevanti sono le c.d. *"lettere di credito"* o *"crediti documentari"*, strumenti di pagamento utilizzati in particolare modo nel commercio internazionale - ma applicabili anche agli scambi all'interno dell'Italia - consistenti nell'impegno che una Banca assume per conto del compratore (l'ordinante), di pagare al venditore (il beneficiario) un determinato importo, a vista e/o a scadenza, previa presentazione di determinati documenti comprovanti l'avvenuta spedizione della merce stabilita e/o l'esecuzione di un servizio conformi a quelli richiesti nel credito stesso.

L'operazione è disciplinata internazionalmente dalle "Norme ed Usi

Uniformi della C.C.I. relativi ai Crediti Documentari - Pubblicazione nr. 600" del 2007.

Nelle operazioni di credito documentario le banche operano esclusivamente su documenti e non sulle merci; ne consegue che l'ordinante del credito non può opporre alla banca inadempienze contrattuali del venditore e/o vizi della merce allo scopo di bloccare il pagamento (eventuali inibitorie al pagamento possono essere ottenute, in casi eccezionali, con provvedimento da richiedere all'autorità giudiziaria).

L'impegno della banca è inderogabile solo se vengono presentati dal beneficiario, entro la validità del credito, documenti "conformi" e cioè tali da ottemperare strettamente le condizioni e i termini stabiliti nel credito stesso.

Comunque i crediti documentari avendo un carattere astratto in quanto la banca opera solo sui documenti e non sulle merci, conservano una assoluta autonomia rispetto all'operazione commerciale sottostante.

Domenico Di Piero



LA SCOMPARSA DELL'AVV. NICOLA BALDASSARRE

Il giorno 12 novembre 2007 è venuto a mancare l'Avv. Nicola Baldassarre da Trani, già consigliere e segretario dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Oltre alla partecipazione di tutto il Foro tranese ed il cordoglio espresso pubblicamente tramite l'attuale presidente Avv. Logoluso, la città di Trani ha partecipato a tale lutto per la scomparsa del noto professionista che per ben sette volte tra il 1964 ed il 1990 è stato Sindaco della stessa città.

La Direzione e la Redazione di questo foglio si associano al dolore dei familiari tutti.



MPM MASTROGIACOMO

Sede: S.S. 16 Km. 770,400

70052 Bisceglie (Ba)

Tel. 080/3951373 (pbx) - Fax 080/3951459

Show Room: S.S. 16 Km. 770,400

(Via Imbriani, 354) - 70052 Bisceglie (Ba)

Tel. 080/3951481 (pbx) - Fax 080/3953614

Via Bisceglie, 9-11 - Tel. 0883 542642 Andria (Ba)

PACCHETTO SICUREZZA

PENE PIÙ SEVERE E CERTE PER LA TUTELA DEL CITTADINO

Il crescente allarme sociale provocato da fenomeni di criminalità diffusa ormai frequenti nel bel Paese, hanno spinto il Governo a trovare delle soluzioni per frenare la tendenza al *laissez passer* nel quale era inciampato.

Per cercare di ripristinare livelli decorosi di legalità nello scorso mese di ottobre, il Consiglio dei Ministri ha predisposto le "misure urgenti in materia di sicurezza dei cittadini e contrasto alla illegalità diffusa" attraverso 5 disegni di legge denominati "pacchetto sicurezza" che contengono, rispettivamente:

- 1) Disposizioni in materia di illegalità diffusa e di sicurezza dei cittadini;
- 2) Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena;
- 3) Misure di contrasto alla criminalità organizzata;
- 4) Adesione dell'Italia al Trattato di Prum ed istituzione della banca dati nazionale del DNA;
- 5) Reintroduzione con D. DL. del reato di falso in bilancio.

Nel testo sulla **sicurezza urbana**, la novità più importante riguarda i primi cittadini a cui è data la possibilità di adottare provvedimenti "contingibili e urgenti" per prevenire ed eliminare gravi pericoli all'incolumità pubblica.

Viene inoltre intensificata la collaborazione tra Sindaco e Prefetto al quale il primo cittadino dovrà comunicare la decisione di prendere provvedimenti riguardo la sicurezza al fine di poter essere sostenuto anche con un eventuale intervento.

Va evitato, infatti, uno spostamento di attività illecite da un Comune all'altro.

Perciò il Prefetto, nel caso di provvedimenti del Sindaco che possano avere ripercussioni negative sui Comuni limitrofi, può indire una conferenza alla quale partecipano i primi cittadini interessati, il Presidente della Provincia e anche i soggetti pubblici e privati del territorio interessato.

È prevista, poi, una maggiore coesione tra i vigili urbani e le forze di polizia. Gli agenti di polizia municipale, infatti, potranno accedere allo schedario dei veicoli rubati o rinvenuti ed a quello dei documenti oggetto di furto o smarriti. Inoltre, la polizia municipale potrà accedere alla banca dati del Viminale e svolgere funzioni di polizia giudiziaria in situazione di flagranza di reato. Con il decreto-legge n. 181 del 1 novembre 2007, immediatamente operativo, il Governo ha modificato parzialmente il decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, attribuendo ai Prefetti (finora lo aveva solo il Ministro) il potere di espulsione dei cittadini comunitari dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di allontanamento deve essere notificato all'interessato e riportare le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, non superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto all'art. 20, comma 9, del D. Lgs. n. 30 del 2007, il provvedimento deve indicare il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Tale provvedimento è adottato con atto motivato dal Prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotto in una lingua comprensibile allo stesso, ovvero in inglese. Unitamente al provvedimento è consegnata all'interessato un'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del paese di cittadinanza dell'interessato.

Qualora il cittadino dell'Unione o un suo familiare siano individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro. È consentito, comunque, contestualmente al ricorso, l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento e, fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che lo stesso si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il "pacchetto sicurezza" offre, inoltre, nella prima parte del testo, un robusto reticolo di disposizioni per rafforzare la custodia cautelare, incentivare i magistrati a lavorare in sedi disagiate e consolidare gli uffici dei Tribunali al Sud.

Altra novità introdotta, riguarda la **contraffazione**: si consente alle forze di polizia di fare attività sotto copertura anche in questo settore e la merce contraffatta va confiscata. I contraffattori sono soggetti a pene molto più dure che vanno da 1 a 6 anni di carcere (nei casi più gravi da 2 a 8 anni) e la multa da 1.000 a 6.000 euro (può passare da 3.000 a 15.000 euro).

Un'ulteriore novità riguarda le **imbarcazioni e aerei sequestrati** in operazioni di polizia giudiziaria. Questi possono essere utilizzati dalle forze dell'ordine o per la loro attività o per necessità di protezione civile o ambientale.

Inevitabile non fare rientrare nel "pacchetto sicurezza" - soprattutto dopo gli ultimi spiacevoli avvenimenti - sanzioni più gravi per gli **ultras** che rischiano la reclusione da 6 mesi a 3 anni se trovati in possesso di razzi, bengala, bastoni, mazze, oggetti contundenti in prossimità dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive oppure in quelle dove si fermano o transitano i tifosi. Sono previste, altresì, sanzioni più dure nei confronti di chi costringe i minori all'**accontonaggio** per strada o li induce a commettere dei crimini. A riguardo sono state introdotte nuove pene accessorie come la perdita della patria potestà, nel caso in cui il "mantenimento in schiavitù" sia commesso proprio dal padre o dalla madre del piccolo nonché la reclusione da 6 mesi a 4 anni, ovvero la reclusione fino a tre anni, per chi si avvale di minori di anni 14.

Per contrastare, infine, la partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi, sono state introdotte aggravanti per i maggiorenti che assoldano minori.

In materia di **certezza della pena** sono state inserite modifiche al codice penale per inasprire le pene contro gli automobilisti ubriachi o drogati. Chi guida sotto l'effetto di alcool o droghe e provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da 3 a 10 anni

(oggi ci sono pene da 1 a 5 anni). Nel caso di condanna per omicidio colposo o lesioni colpose a più persone, poi "è sempre disposta la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato". In questi casi le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti. Nello stesso D. DL. con riferimento ai reati che provocano allarme sociale (come furto, scippo, rapina, violenza sessuale, pedofilia, incendio boschivo), per gli imputati ci dovrà essere il processo immediato e chi verrà condannato in primo grado non potrà più far ricorso al patteggiamento in appello.

In questo modo, quando la condanna sarà definitiva, scippatori e rapinatori non potranno più avere la sospensione della pena o godere delle misure alternative al carcere consentite dalla legge "Saraceni-Simeone" per chi è condannato in via definitiva a meno di 3 anni.

Nel "pacchetto sicurezza" inoltre spunta il reato di **adescamento on line**: "Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici - si legge nel testo del disegno di legge - intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da cedere la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni".

Una clamorosa novità riguarda il contenzioso fra PM e GIP: qualora il giudice dell'indagine preliminare respinga la custodia cautelare proposta dal pubblico ministero, quest'ultimo potrà rivolgersi al Tribunale del Riesame e, se la sua proposta fosse accolta, l'indagato andrà immediatamente in carcere senza aspettare, come accadeva prima, il pronunciamento della Cassazione.

Per la **criminalità organizzata** il "pacchetto sicurezza" ha approvato nuove misure tra cui una delega al Governo per emanare un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione sia di tipo patrimoniale che personale. Infatti, sono introdotte vere e proprie novità come la facoltà di confiscare i beni dei mafiosi anche dopo la loro morte. La norma è stata introdotta dopo che, il 29 aprile del 2004, alla morte di Tano Badalamenti negli Stati Uniti (dove era imputato di associazione mafiosa), i suoi eredi hanno chiesto allo Stato la restituzione dei beni del valore di centinaia di migliaia di euro, sequestrati nel 1985 al boss di Cinisi dai giudici Falcone e Borsellino. La confisca dei beni scatterà anche per chi non è in grado di giustificare il proprio tenore di vita.

Sempre nell'intento di combattere la criminalità organizzata, lo Stato, offre un lavoro nella P.A. ai cittadini che avranno il coraggio di denunciare le estorsioni subite o a chi darà un rilevante contributo per la lotta alla mafia. Per potenziare la cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo ed all'immigrazione clandestina, l'Italia aderisce al **Trattato di Prum**, già sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Austria.

In particolare, il provvedimento istituisce la **banca del DNA nazionale** presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che raccoglie i profili genetici di soggetti che hanno commesso alcuni tipi di reati in particolare, nonché di persone scomparse o di cadaveri non ancora identificati. Tali dati, che dovranno essere conservati per 40 anni, saranno tutelati dal Garante della privacy. Infine nel "pacchetto sicurezza" rientra prepotentemente la pena per il **reato di falso in bilancio** con la previsione di due distinte fattispecie che prevedono una pena di reclusione fino a 5 anni per i reati commessi da società ordinarie, ovvero la reclusione fino a 6 anni con aggravanti in caso di falso in bilancio che arrechi **grave nocumento ai risparmiatori o alla società** per i reati commessi da società quotate in borsa.

Felicia Papagni

LA CERTIFICAZIONE NELLE UNIVERSITÀ

Frutto del D.lgs. n. 276 del 2003 (Titolo VIII, artt. 75 e segg.), l'istituto della "certificazione dei contratti di lavoro" si configura come procedimento di natura amministrativa che si propone come obiettivo precipuo la diminuzione del copioso numero di controversie giudiziarie sorte in seguito alle difficoltà, che troppo spesso si riscontrano, nella corretta qualificazione di un contratto di lavoro.

Prima facie, dunque, emerge la volontà di rispondere all'esigenza di deflazionare l'ingente numero di liti pendenti avanti ai giudici del lavoro che, in massima parte, riguardano il problema suddetto.

Il medesimo decreto abilita all'attività di certificazione alcune Commissioni appositamente istituite e dislocate presso determinati enti: Direzioni Provinciali del Lavoro, Province, Enti bilaterali, Consigli Provinciali dei Consulenti di Lavoro, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondazioni universitarie e, da ultime, le Università, siano esse pubbliche o private.

La scelta di istituire Commissioni di certificazione in ambito accademico è stata supportata da una serie di valide argomentazioni, tutte volte a sottolinearne l'adeguatezza e l'opportunità.

— continua a pag. 12

— continua da pag. 11

LA CERTIFICAZIONE NELLE UNIVERSITÀ

Innanzitutto l'aver attribuito la competenza in materia certificatoria esclusivamente ai docenti di diritto del lavoro (ai quali viene data la facoltà di fornire *intra moenia* attività di consulenza ed assistenza alle imprese) denota certamente la volontà di far acquisire all'istituto in analisi un alto profilo di qualità in termini di preparazione e competenza scientifica.

Inoltre la scelta di istituire Commissioni presso le Università è stata vivamente sostenuta da quanti ritengono, seguendo l'impostazione della legge Biagi, che sia necessario incentivare e sostenere il raccordo tra le Università ed il mercato del lavoro.

A tal proposito non può ignorarsi la realtà accademica modenese dove, nel 2001, in via sperimentale (e dunque ancora in assenza di alcun fondamento normativo), l'istituto *de quo* ha avuto i suoi natali e, riuscito a trovare terreno fertile si è sviluppato tanto da continuare tutt'oggi a produrre ottimi risultati.

Nell'Università Modenese, infatti, l'attività certificatoria è riuscita a realizzare quel connubio tra istituzioni e mondo del lavoro adempiendo alla felice intuizione dei suoi ideatori.

In territorio pugliese, purtroppo, l'istituto della certificazione è stato accolto con estrema diffidenza ed è triste ma doveroso constatare che non vi sono Commissioni di Certificazione istituite presso le Università. Inoltre, analizzando i dati raccolti dalle Commissioni istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro della Regione Puglia, su un totale di 136 istanze certificatorie pervenute, soltanto 39 sono giunte a buon fine. Tale dato conferma, appunto, la difficoltà di "attecchimento" che l'istituto in esame incontra nella nostra terra.

Seguendo invece l'esperienza modenese, l'idea potrebbe essere quella di puntare sulle istituzioni universitarie pugliesi incentivando la costituzione di Commissioni di certificazione: qui, infatti, l'attività di certificazione, se circondata dalle dovute regole organizzative e le opportune garanzie, troverebbe ad accoglierla una "fucina" dall'indiscussa qualità scientifica.

A rendere tale prospettiva ancor più valida sarebbero i suoi risvolti in chiave occupazionale: così facendo l'Università aprirebbe un'ulteriore finestra sulla realtà lavorativa e, divenendo anello di congiunzione con il mercato del lavoro, sarebbe anche un valido trampolino di lancio per gli studenti in una realtà, come quella meridionale, da sempre afflitta da alti tassi di lavoro nero e disoccupazione.

Barbara Antonia Di Molfetta

dalla prima pagina

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI NON DECOLLA AL SUD

momento è il settarismo di alcune interpretazioni della Legge Biagi.

Il discorso del Prof. Tiraboschi non tiene conto della tradizione culturale del nostro Paese.

Molto si potrebbe dire dei pugliesi e, tra le altre cose, che non amano allontanarsi. A tal proposito, ricordando un episodio avvenuto all'Università di Foggia, quando ci si è trovati di fronte all'opportunità di accettare pubbliche offerte di lavoro nelle zone limitrofe a Treviso, comprensive anche della abitazione... è subentrata la tradizione culturale. Nonostante l'imprenditore avesse fatto costruire delle palazzine per ospitare i giovani foggiani (ma il discorso può essere esteso a tutta la Puglia) ai quali offriva un lavoro e, oltre che garantire la giusta retribuzione - ex art. 36 della Costituzione - anche un appartamento, del quale si sarebbe stipulato regolare contratto di locazione, l'iniziativa, seppur così incentivata, non ebbe esito fausto.

Soffermandoci su quanto esposto dal Prof. Tiraboschi circa l'elevato numero di contratti certificati a Modena e precisamente 1.500 non trova altrettanto riscontro quantomeno nella nostra provincia visto che, se ci si reca per sei volte alla Direzione Provinciale del Lavoro per certificare un contratto si ottiene come risultato di doverlo modificare per la settima volta!

È evidente che da questo confronto emerge come le Regioni del nord siano molto più vicine al dialogo culturale con l'Unione Europea e con il mondo al contrario del Meridione, la cui tradizione culturale ritarda l'apprendimento.

La legge Biagi - nel panorama del diritto esistente - ha prospettato i progetti di contratto a titolo di esemplificazione e non tassativamente e categoricamente come, invece, si ritiene da parte di qualcuno. Ed è in questa dimensione che la norma di chiusura - oltretutto illustrata da Michele Tiraboschi - andava interpretata ma di cui le organizzazioni sindacali non hanno colto l'importanza, anche riguardo agli Enti Bilaterali, che sono richiamati nella legge Biagi non perché inventati da quest'ultimo ma perché già esistenti nella contrattazione collettiva. Dal momento in cui gli Enti Bilaterali sono comparsi nella legge Biagi c'è stato l'ostracismo più netto.

In conclusione ciò che maggiormente preoccupa, mutuando le parole della Prof.ssa Sforza, è la totale assenza di democrazia sui luoghi di lavoro dove si impone ai lavoratori un cambiamento repentino senza alcuna spiegazione. La speranza è pertanto il ritorno alla democrazia piuttosto che alla violenza".

Tommaso Germano

CONVEGNI E INCHIESTE SU MEZZOGIORNO E OCCUPAZIONE

nomiche di Modena a cui fa capo la Fondazione Biagi, ambedue dirette, Cattedra e Fondazione, da Michele Tiraboschi, degno erede del compianto giovane Maestro, barbaramente trucidato dalle Brigate Rosse mentre spendeva tutte le sue migliori energie intellettuali nel collaborare a disegni e progetti di legge, al di là e al di sopra di scelte partitiche e maggioranze, trova in questa ridente cittadina della costiera sud-adriatica una sensibile cassa di risonanza.

Ancora una volta Michele Tiraboschi, grazie al costante e fattivo impegno di Antonio Belsito, coordinatore della cattedra barese prima citata, si è presentato nel Teatro Garibaldi di Bisceglie a discutere del futuro, non certo roseo ma nemmeno tragico se le Istituzioni veramente cambiano strada e si impegnano per loro, a seguito e fruendo delle più recenti novelle legislative.

I dati offerti da Tiraboschi e discussi con chi scrive indicano un basso tasso di occupazione in Italia, pur a fronte di una notevole riduzione della disoccupazione, e soprattutto una grande disoccupazione, palese o latente, di giovani nel Sud, specialmente delle giovani, sempre più diplomate o laureate.

Grave è lo spreco in termini economici che può dedursi dai preoccupanti dati di mancato utilizzo di potenziale forza lavoro, ricca di energie per ragioni di età e di potenzialità creative e produttive in ragione della crescente scolarità, sempre più a livelli di scuola superiore o, addirittura, accademica.

I dibattiti che si sono tenuti negli ultimi anni all'Università di Bari e, in parallelo, sempre per l'impegno di Antonio Belsito a supporto della cattedra accademica barese di Diritto del Lavoro, a Bisceglie, di concerto con l'Amministrazione Comunale, hanno messo in evidenza ritardi gravissimi, non solo e non tanto governativi, quali che siano le maggioranze, ma soprattutto delle Istituzioni intermedie, nel nostro caso la Regione e gli Enti locali. Lo stimolo che viene offerto, la provocazione, spesso aspra ma comunque costruttiva, inducono ad una riflessione che, proprio in questi giorni di inviti al dialogo bipartisan, anche sotto il costante stimolo della Presidenza della Repubblica, può spingere tutte le istituzioni e, più specificatamente i Comuni, a prendere tutte le iniziative che l'attuale legislazione offre. Così pare opportuno a questo giornale invitare a riprendere nelle sedi appropriate un dibattito su programmi e progetti occupazionali che intreccino investimenti di denaro pubblico, progetti misti tra pubblico e privato, a sostenere insediamenti aziendali che effettivamente sfruttino al meglio gli spazi molto spesso non utilizzati e pur tuttavia offerti dall'ordinamento giuridico.

Certo il discorso è lungo ma può essere appassionante e fruttifero: questo giornale può invitare ad un forum e comunque a presentare contributi per stimolare ogni iniziativa, così ridestando effettivi interessi politici anche nei giovani, per sfruttare le risorse sprecate, quelle dei giovani non utilizzati o sotto utilizzati o, ancor peggio, utilizzati "al nero". Trasparenza, volontà di cambiare, iniziative, possono venir fuori anche da un impegno della carta stampata, come questo giornale, con una sfida ai politici e alle istituzioni a misurarsi e a verificare tutti gli spazi possibili per cambiare effettivamente strada.

Altrimenti la società civile perderà spazi e i giovani si sentiranno abbandonati e, nello stesso tempo, a loro volta, abbandoneranno quello che è il naturale posto offerto dai principi costituzionali e anche, magari in misura contraddittoria, dalle leggi attualmente vigenti. E' il posto dell'impegno sociale che, primariamente, si esprime nel lavoro, nel reddito, nell'autonomia e nella autogrificazione che trasformi i "bamboccioni" in protagonisti di una nuova e più valida società civile.

Gaetano Veneto



www.diritto
dei.lavori.it

Cacucci Editore

Rivista giuridica telematica fondata e diretta da GAETANO VENETO

COORDINATORE SCIENTIFICO: Antonio Belsito RESPONSABILE DI REDAZIONE: Giuseppe Conforto